

Studio Baldi News

Notiziario settimanale

Venerdì 23 ottobre 2015 Numero 34/2015

DISEGNO DI LEGGE PER LA FINANZIARIA 2016

Numerose ed interessanti novità nel D. D.L. per la finanziaria 2016; riportiamo le principali, riservandoci di tornare più diffusamente sui provvedimenti quando saranno meglio delineati. **DETRAZIONI 50-65%** Sono prorogate fino al 31.12.2016 le detrazioni per: - gli interventi idonei ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici (65%); - gli interventi di **adeguamento antisismico** e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, per gli immobili localizzati nelle zone di rischio sismico 1 o 2 (65%); - **recupero del patrimonio edilizio**, con tetto massimo confermato di 96 mila euro, usufruibile in 10 anni (50%); - **bonus mobili**, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (almeno di classe A+ e classe A per i forni), fino a 10 mila euro (50%). **SUPERAMMORTAMENTO PER I BENI STRUMENTALI NUOVI** Per i beni strumentali, acquistati nel periodo 15.10.2015-31.12.2016, le quote di ammortamento saranno maggiorate del 40%. Dall'agevolazione saranno esclusi soltanto i beni immobili. Non vi sono vincoli di investimenti incrementali, rispetto al passato. **ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI** Soprattutto in funzione di consentire una via d'uscita alle società <di comodo>, ma anche di sciogliere quelle che non lo sono, c'è la possibilità di assegnare ai soci beni immobili o mobili registrati, non strumentali per destinazione, posseduti dalle società alla data del 15.10.2015, entro il 30.9.2016. L'imposta sostitutiva (delle imposte dirette) da corrispondere è dell'8% (10,5%, per le società <di comodo> nei 2 periodi d'imposta su 3, precedenti all'assegnazione). L'imposta di registro è ridotta alla metà, ipotecarie e catastali, fisse. Al momento, non si conosce il <trattamento> IVA. **RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA** In riferimento al 31.12.2015, è possibile rivalutare i beni d'impresa, pagando un'imposta sostitutiva del 12%, per i beni non ammortizzabili, e del 16%, per quelli ammortizzabili. L'efficacia fiscale è differita al 2018 per gli ammortamenti, ed a partire dall'1.1.2019 per plusvalenze e minusvalenze. Dall'attuale formulazione pare sia ammessa anche la sola rivalutazione

<civilistica>. **VARIAZIONE IVA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI** E' riformulato il II comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 che, nella versione prospettata, prevede la possibilità di emettere nota d'accredito, per il recupero dell'IVA non incassata, al momento dell'inizio della procedura concorsuale (non più alla chiusura). **DETASSATI I PREMI DI PRODUTTIVITA'** E' ripristinata dal 2016 la detassazione del premi di produttività con fascia di reddito fino a 50 mila euro, applicando la cedolare secca del 10%; l'importo oggetto dell'incentivo fiscale arriva a 2.500 euro. **INCENTIVI PER LE ASSUNZIONI** E' confermato il taglio dei contributi del 40% fino ad un tetto di 3.250 euro, per incentivare le assunzioni, per una durata di 24 mesi. Il **bonus** spetta a tutti i datori di lavoro privati, per contratti di lavoro a tempo indeterminato, senza distinzioni territoriali. **NUOVE ATTIVITA' PRELIEVO 5%** Chi inizia una nuova attività sarà soggetto ad un prelievo sul reddito del 5%, fino ad un massimo di 5 anni. Restano invariate le condizioni d'accesso previste dalla precedente <finanziaria>. Anche chi ha iniziato l'attività nel 2015 può <agganciare> il nuovo regime, fino al 2019. **AUMENTATO IL LIMITE DEL CONTANTE** Dal 2016 il limite di utilizzo del contante, per operazione, passa da 999,99 euro a 2.999,99 euro.

ASSEMBLEA S.R.L.: CONVOCAZIONE CON LA PEC

In tutti i casi in cui lo statuto di una S.r.l. non detti le regole da seguire per convocare validamente l'assemblea dei soci, deve applicarsi l'art. 2479-bis, comma I, secondo periodo, del Codice Civile. Questo prevede che la convocazione debba avvenire con lettera raccomandata, spedita ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, presso il domicilio risultante nel Registro delle Imprese. Secondo il Tribunale di Roma (sentenza n. 16929 del 31.7.2015), il messaggio di posta elettronica certificata (PEC) è equiparato, a tutti gli effetti, alla raccomandata con avviso di ricevimento. In particolare, la citata sentenza rileva che l'art. 4 del D. P.R. n. 68/2005 prevede che la posta certificata consente l'invio di messaggio, la cui trasmissione è valida ad ogni effetto

di legge, fornendo la prova del ricevimento da parte del destinatario ed il momento della consegna.

ABUSO DEL DIRITTO: LE NOVITA'

Dal 1 ottobre scorso, sono entrate in vigore le norme sull'abuso del diritto. In particolare, l'art. 1 del D. Lgs. n. 128/2015 introduce nello Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000) il nuovo art. 10-bis, che di fatto unifica i concetti di <elusione fiscale> e <abuso del diritto> e ne estende l'applicazione a tutti i tributi. I connotati fondamentali dell'abuso del diritto sono: a- operazioni prive di sostanza economica (cioè, inidonee a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali); b- vantaggi fiscali indebiti (cioè, benefici realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario). La Relazione illustrativa alla legge precisa ulteriormente che siamo in presenza di ragioni economiche (<extrafiscali>) quando le operazioni non sarebbero state realizzate in assenza delle stesse (ragioni economiche). E' sancita la libertà di scelta tra diversi regimi opzionali, previsti dalla legge, e tra operazioni che comportano un diverso carico fiscale (sempre, ovviamente, in presenza di <valide ragioni economiche>). Le disposizioni del citato art. 10-bis si applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia (1.10.2015), per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo. E' esclusa, in ogni caso, l'applicazione di sanzioni penali, in relazione alla contestazione dell'abuso del diritto, restando invece applicabili le sanzioni tributarie. Permane la possibilità di presentare un interpellato preventivo (<antiabuso>), ex art. 11 della Legge n. 212/2000.

SITO WEB: CONTABILITA' E FISCO

Poiché, né il Codice Civile, né i Principi contabili nazionali indicano il trattamento contabile dei <siti internet>, non resta che consultare i Principi contabili internazionali (Interpretazione SIC 32, <Attività immateriali - Costi connessi a siti web>). Nel caso il <sito web> sia stato sviluppato esclusivamente o prevalentemente per promuovere o pubblicizzare prodotti e servizi, non potendo dimo-

strare che genererà in futuro benefici economici, tutte le spese sostenute per lo sviluppo di tale sito devono essere considerate come costo a carico dell'esercizio (in Conto economico). I principi contabili nazionali (OIC 24), tra l'altro, consentono la capitalizzazione delle spese di pubblicità, solo qualora siano connesse al lancio di un nuovo prodotto, e comunque non saranno, in ogni caso, più capitalizzabili a partire dai bilanci 2016. Qualora il <sito web> lasci intravedere probabili vantaggi economici futuri (come ad esempio, generare ricavi attraverso la raccolta di ordini), lo si può considerare quale immobilizzo immateriale, e quindi può essere sottoposto ad ammortamento, assimilandolo ai diritti di brevetto industriale ed ai diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno. Il trattamento fiscale, in mancanza di specifica prescrizione del TUIR, seguirà quello contabile.

COSTI DI SVILUPPO: AMMORTAMENTO

Il D. Lgs. n. 139/2015, oltre a sancire l'obbligo di spendere (nell'esercizio) i costi di ricerca e pubblicità, è intervenuto sulle regole dell'ammortamento dei costi di sviluppo (applicabili a partire dagli esercizi aventi inizio l'1.1.2016), in attuazione della direttiva comunitaria 2013/34/UE. Va preliminarmente precisato che lo <sviluppo> consiste nell'applicazione dei risultati della ricerca o di altre conoscenze per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione. L'iscrizione nell'attivo, alla voce B.I.2, può avvenire solo se tali costi sono: - relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili; - riferiti ad un progetto realizzabile, per il quale la società possieda, o possa disporre, delle necessarie risorse; - recuperabili, cioè la società deve avere prospettive di reddito in modo che i ricavi che prevede di realizzare dal progetto siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per lo studio dello stesso. Essi possono comprendere: costi di personale, costi per materiali e servizi impiegati, ammortamento degli immobilizzi materiali

ed immateriali nella misura in cui siano impiegati nell'attività, costi indiretti (diversi dalle spese generali ed amministrative). Il periodo d'ammortamento è pari alla loro vita utile; quando non sia possibile stimarla, devono essere ammortizzati al massimo in 5 anni. I piani d'ammortamento in corso nell'esercizio 2016 dovranno essere rivisti in base ai citati principi.

PRINCIPI CONTABILI ED AMMORTAMENTI FISCALI

Nell'ipotesi in cui si modifichi il piano d'ammortamento di un cespite (abbreviandolo), pur rimanendo nei limiti delle aliquote fiscali, è doveroso giustificarne in modo circostanziato la scelta nella Nota integrativa. In caso contrario, infatti, l'amministrazione finanziaria è legittimata ad operare una ripresa fiscale (per un importo pari alla differenza tra la quota d'ammortamento dell'esercizio e quella dell'esercizio precedente). E' il caso (classico) del passaggio dall'aliquota <dimezzata> all'aliquota <piena>. E' quanto ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 20678 del 14.10.2015, che conferma, anche ai fini fiscali, l'inderogabilità dei criteri d'ammortamento, previsti dall'art. 2426, comma I, n. 2, del Codice Civile.

DONAZIONE DI QUOTE: POSSIBILE AGEVOLAZIONE


Interessante risposta del Consiglio nazionale del Notariato al Quesito Tributario n. 71-2015/T, riguardo all'esenzione d'imposta di donazione, in materia di partecipazioni sociali. In base all'art. 3, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 346/1990 (che agevola la donazione delle partecipazioni di controllo), stando all'interpretazione citata, sono escluse dal tributo: - la donazione contestuale di due partecipazioni non di controllo (es., 40% ciascuna), che realizzano in capo all'unico donatario una situazione di controllo; - la donazione contestuale di due partecipazioni non di controllo (es., 30% ciascuna), che realizzano in capo alla comunione dei donatari una situazione di controllo (es., 3 figli dei genitori donanti in comunione e pro indiviso tra loro, in parti uguali o diseguali). Ciò che conta, ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione, è la situazione che si determina in

capo al donatario a seguito della donazione; quindi anche la donazione di una quota del 4% è agevolata, se il donatario già possiede il 47% delle quote della stessa società (in quanto, in seguito alla donazione, la partecipazione del donatario diviene di <controllo>).

* * *

IL PROSSIMO 30 OTTOBRE <STUDIO BALDI NEWS> NON USCIRÀ. ARRIVEDERCI IL 6 NOVEMBRE

MERCATO FINANZIARIO		
EURIBOR	20/10/15	13/10/15
3 mesi	-0,054	-0,05
6 mesi	0,018	0,026
1 anno	0,131	0,141
CAMBI	20/10/15	13/10/15
Euro - USD	1,1373	1,1374
Euro - yen	136,16	136,16
SPREAD	20/10/15	13/10/15
(> Germania)	104	108



Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO